

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3214

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1998

—————

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Dall'entrata in vigore della legge 10 marzo 1987, n. 100, recante «Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare», molte sono state le difficoltà interposte da talune Amministrazioni statali per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella predetta legge.

Il diritto del dipendente di ruolo dello Stato al ricongiungimento al coniuge militare trasferito d'autorità si presenta, in base ad un'attenta lettura della legge n. 100 del 1987, perfettamente in linea con i principi di uguaglianza e di tutela della famiglia, sanciti dagli articoli 3, 29 e 31 della Carta Costituzionale.

L'invocato ricongiungimento è stato, di contro, più volte negato dalle Amministrazioni statali adducendo il motivo che tale beneficio doveva intendersi limitato ai soli trasferimenti infraquadriennali.

Diverso era, invece, lo spirito del legislatore nel proporre la legge n. 100 del 1987, il cui obiettivo principale era il ricongiungimento e l'unione del nucleo familiare. Pertanto, il requisito della permanenza quadriennale del militare è da intendersi unicamente riferito al trattamento economico spettante al personale trasferito d'autorità, e non già al diritto in sé all'unione familiare.

L'obiettivo della presente legge è, quindi, eliminare tale insensata incongruità, che per anni ha creato notevoli difficoltà e sofferenze al personale statale, il quale si è visto negare un diritto ad esso attribuito dalla legge ordinaria ed un principio sancito costituzionalmente.

A tale proposito occorre ricordare che nessuna categoria del pubblico impiego, come quella del personale militare, presenta un così elevato tasso di mobilità, essendo

quest'ultima imposta dalle speciali caratteristiche dell'ordinamento delle Forze armate. In tal senso una divisione del nucleo familiare appare ancora più penalizzante per la citata categoria, con evidenti riflessi negativi anche, e soprattutto, sull'educazione della prole.

Ne consegue, da quanto fin qui esposto, che due sole condizioni sono essenziali per una corretta applicazione della norma in questione: il trasferimento d'autorità del personale militare e l'essere, il rispettivo coniuge convivente, un dipendente statale di ruolo.

Inoltre, il problema dei trasferimenti del personale militare assume particolare rilevanza anche e soprattutto per effetto della prevista ristrutturazione, in senso riduttivo, degli enti e dei Comandi, che comporterà la conseguenziale mobilità del personale verso altre sedi. Il provvedimento potrà, pertanto, contribuire a rendere meno gravosi i trasferimenti necessari che costituiscono, pur sempre, per una serie di comprensibili motivi, causa di sofferenza per i nuclei familiari.

In conclusione, l'interpretazione autentica della norma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 100 del 1987, giova al riguardo, circoscrivendo il requisito della permanenza quadriennale alle riduzioni previste per il trattamento economico. Le limitazioni imposte per legge attengono, è opportuno ripeterlo, solo alla misura del trattamento economico e, pertanto, esse non incidono sul diritto al trasferimento, che «deve», in ogni modo, avvenire.

Infine, poichè trattasi di trasferimenti che avvengono previo accoglimento di una domanda, il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il requisito della permanenza quadriennale nella sede di servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, è da intendersi unicamente riferito al trattamento economico da corrispondere al personale militare trasferito d'autorità di sede, e non già al diritto del coniuge convivente, dipendente di ruolo in una amministrazione statale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza nella sede più vicina.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni.

